### DISEGNO DI LEGGE 18 aprile 2016, n. 126

### Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

# TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 17.05.2016

#### INDICE

- Art. 1 Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)
- Art. 2 Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 3 Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 4 Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 5 Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 6 Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 7 Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 8 Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 9 Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 10 Integrazione dell'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 11 Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 12 Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 13 Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 14 Abrogazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 15 Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 16 Integrazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 17 Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 18 Sostituzione della rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 19 Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 20 Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 21 Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 22 Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 23 Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 24 Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 25 Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 26 Modificazione dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 27 Inserimento dell'articolo 84 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 28 Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 29 Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 30 Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 31 Inserimento dell'articolo 87 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 32 Modificazione dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 32 Modificazione dell'articolo 09 della legge provinciale sulla scuola 2000
- Art. 33 Modificazioni dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 34 Sostituzione dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 35 Integrazione dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006

- Art. 36 Inserimento dell'articolo 93 ter nella legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 37 Integrazione dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 38 Integrazione dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 39 Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 40 Integrazioni dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 41 Sostituzione dell'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 42 Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 43 Inserimento dell'articolo 109 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 44 Integrazione dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006
- Art. 45 Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016)
- Art. 46 Disposizioni transitorie
- Art. 47 Disposizioni finanziarie

## Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

- 1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali" sono inserite le seguenti: ", con particolare attenzione alla crescita emotiva e relazionale attraverso anche la continuità del progetto pedagogico con i nidi d'infanzia e con gli altri servizi del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,".
- 2. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza".
- 3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:
- "f bis) favorire la conoscenza della storia e delle istituzioni dell'Unione europea;
- f ter) garantire anche alle scuole paritarie l'inserimento nell'attività di formazione continua e aggiornamento;".
- 4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:
- "a bis) le misure di raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, per agevolare, in un'ottica di continuità, la transizione dei bambini;".
- 5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:
- "f bis) il potenziamento del sistema di orientamento, anche a fini del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento per le transizioni scuola lavoro e scuola università;
- f ter) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per valorizzarne le competenze professionali."

#### Art. 2

#### Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:
- "2 bis. Le istituzioni scolastiche e formative favoriscono il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere psico-affettivo, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Inoltre le

istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado promuovono la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le associazioni di volontariato e con il contributo delle realtà del territorio."

# Art. 3 Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. E' istituito il curriculum dello studente del quale si tiene conto, ai sensi della normativa statale, nell'ambito dell'esame di stato nello svolgimento dei colloqui con la commissione d'esame. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in coerenza con i contenuti minimi previsti dalla disciplina statale in materia. Il curriculum:

- a) individua il profilo dello studente, associandolo a un'identità digitale;
- b) indica i dati informativi utili, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, anche in alternanza scuola lavoro, e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico."

# Art. 4 Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. La formazione continua, la promozione delle professioni educative e lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento dei servizi scolastici.

5 ter. Per valorizzare i docenti e favorire la loro migliore collocazione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, è istituito il curriculum del docente. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

# Art. 5 Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "secondo scelte di flessibilità didattica" sono inserite le seguenti: ", anche tramite l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, comprese le attività e gli insegnamenti interdisciplinari".

# Art. 6 Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto di istituto," sono inserite le seguenti: "che ha la durata di tre anni scolastici,".

- 2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Il progetto d'istituto è approvato entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento. Il progetto d'istituto può essere rivisto annualmente entro il mese di febbraio."
- 3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:
- "c bis) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il progetto di istituto;".
- 4. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:
- "h bis) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere d), f) e n)."
- 5. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "all'interno dell'istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito internet dell'istituzione".

# Art. 7 Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006

1 Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i sequenti:

"4 bis. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale il dirigente dell'istituzione propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti e nel rispetto della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

4 ter. Prima di proporre gli incarichi il dirigente dell'istituzione definisce i criteri di carattere generale volti a orientarlo, ove possibile in relazione alle caratteristiche professionali dei docenti disponibili nell'ambito di appartenenza, nel conferimento degli incarichi medesimi. I criteri possono avere a oggetto, tra l'altro, la specificazione di competenze professionali utili alla realizzazione di progetti e attività che connotano in modo specifico e peculiare il progetto d'istituto e di abilità personali, quali la flessibilità, la capacità di lavorare in gruppo, di coordinare, di organizzare e di pianificare.

4 quater. Il dirigente dell'istituzione formula la proposta d'incarico in coerenza con il progetto d'istituto previsto dall'articolo 18, tenuto conto dei criteri definiti ai sensi del comma 4 ter. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il progetto d'istituto. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curriculum dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica e formativa.

4 quinquies. Nel conferire gli incarichi ai docenti il dirigente dell'istituzione dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

4 sexies. L'incarico è assegnato dal dirigente dell'istituzione e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte d'incarico opta tra quelle ricevute. La Provincia conferisce gli incarichi ai docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente dell'istituzione.

4 septies. Relativamente ai posti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 86, comma 2 bis, possono essere conferiti incarichi triennali ai docenti assunti a tempo indeterminato da parte di dirigenti di due istituzioni scolastiche rientranti nel medesimo ambito territoriale. Questa facoltà è riconosciuta ai dirigenti delle istituzioni formative provinciali."

#### Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. La rubrica dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "2. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, come previsti dall'articolo 74, le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo oppure definire modalità e procedure interne, nel rispetto delle linee-guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo."

#### Art. 9

#### Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:
- "3 bis. La consulta degli studenti può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che fornisce risposta scritta."

#### Art. 10

### Integrazione dell'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il sequente:
- "3 bis. La consulta dei genitori può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che fornisce risposta scritta."

#### Art. 11

### Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "il consiglio delle autonomie scolastiche e formative," sono soppresse.

#### Art. 12

#### Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "1. Il piano provinciale per il sistema educativo è costituito dagli indirizzi e dagli obiettivi generali delle politiche educative contenuti nel programma di sviluppo provinciale previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)."
- 2. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "annualmente un documento" sono sostituite dalle seguenti: "un documento a carattere

pluriennale, aggiornabile annualmente,".

- 3. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:
- "0a) i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative;".
- 4. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "La definizione del piano previsto dal comma 1 e del relativo documento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "La definizione del documento previsto dal comma 2".
- 5. Nel comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Il piano provinciale per il sistema educativo" sono sostituite dalle seguenti: "Il documento previsto dal comma 2".
- 6. Nel comma 7 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Il piano provinciale per il sistema educativo" sono sostituite dalle seguenti: "Il documento previsto dal comma 2".
- 7. Il comma 9 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "9. L'assessore competente in materia di istruzione riferisce annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale relativamente ai provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dalle lettere 0a) e c) del comma 2."

# Art. 13 Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "organo di consultazione di livello provinciale il consiglio delle autonomie scolastiche e formative disciplinato dall'articolo 38; costituisce" sono soppresse.

# Art. 14 Abrogazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. L'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

# Art. 15 Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
  - "2. Il consiglio è composto da:
- a) due rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia paritarie ed equiparate;
- c) sei rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui due del primo ciclo e due del secondo ciclo d'istruzione, un rappresentante dell'istruzione e formazione professionale e uno in rappresentanza degli insegnanti di sostegno;
- d) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
- e) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente delle istituzioni paritarie;
- f) quattro rappresentanti dei genitori, designati dalla consulta provinciale dei genitori;
- quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo, designati dalla consulta provinciale degli studenti;
- h) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali."

- 2. Nel comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008),".
- 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:
- "4 bis. Il consiglio del sistema educativo provinciale può chiedere all'Università degli studi di Trento, alle strutture della Provincia e ai suoi enti strumentali di designare propri rappresentanti che partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, quando sono trattati argomenti di loro competenza."
- 4. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:
- "b) offerta scolastica e formativa provinciale, servizi extrascolastici, innovazioni ordinamentali e valutazione dei risultati del sistema educativo provinciale;".
- 5. Le lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono abrogate.
- 6. Nel comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "Il consiglio svolge inoltre" sono inserite le seguenti: ", anche di propria iniziativa,".
- 7. Nel comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "sottopostigli dalla Provincia;" sono inserite le seguenti: "promuove indagini conoscitive su settori specifici del sistema educativo provinciale, i cui risultati formano oggetto di relazioni all'assessore competente in materia di istruzione;".
- 8. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "8. Ai componenti del consiglio spetta solo il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali."
- 9. Il comma 9 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio sono stabilite dalla Giunta provinciale. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative. Il vicepresidente è scelto tra i membri della componente dei genitori."
  - 10. Il comma 10 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

#### Integrazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:
- "a bis) promuovere la partecipazione studentesca in tutte le sue forme democratiche, in quanto strumento di crescita personale e formativa;".

#### Art. 17

#### Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 40, nella sezione II del capo V del titolo II, della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 40 bis

#### Consulta provinciale dei genitori

1. La consulta provinciale dei genitori è costituita dai presidenti delle consulte di ogni

istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria e assicura il più ampio confronto fra i genitori degli studenti frequentanti.

- 2. La consulta provinciale dei genitori formula proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione sulla gestione del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici. La consulta può promuovere, anche a livello locale, iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, dell'educazione alla cittadinanza responsabile e dell'integrazione culturale.
- 3. La consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da nominare all'interno del consiglio del sistema educativo provinciale.
- 4. La consulta provinciale dei genitori individua le modalità di organizzazione e di funzionamento. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione può convocare la consulta.
- 5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali."

#### Art. 18

### Sostituzione della rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006

1. La rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Ricerca, formazione e valutazione".

#### Art. 19

### Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. La rubrica dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Attività di ricerca e formazione".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "2. Per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia, anche con la collaborazione dell'IPRASE, assicura la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e, mediante specifiche convenzioni, anche delle istituzioni scolastiche paritarie, e del personale della scuola dell'infanzia."
- 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:
- "2 bis. Le attività di formazione indicate nel comma 2 possono prevedere l'acquisizione di appositi crediti formativi, secondo le specifiche disposizioni adottate dalla Giunta provinciale.
- 2 ter. In coerenza con le finalità delle norme di attuazione previste dal decreto legislativo n. 592 del 1993 e di questa legge, la Provincia, coinvolgendo la scola ladina de Fascia, promuove con le università presenti nel territorio della regione Trentino Alto Adige e con IPRASE progetti di alta specializzazione rivolti al personale docente operante nelle scuole situate nei comuni previsti dall'articolo 47."

#### Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente: "Art. 41 bis

Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

- 1. Per garantire il progressivo miglioramento nella qualità dei servizi scolastici e formativi e nell'apprendimento degli studenti la Provincia valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i soggetti istituzionali che operano a livello nazionale e internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.
  - 2. L'attività di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha ad oggetto:
- a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso;
- b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti;
- c) le istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- d) la professionalità degli operatori della scuola;
- e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.
  - 3. Al conseguimento degli obiettivi indicati nel comma 1 concorrono:
- a) il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'articolo 43;
- b) l'IPRASE disciplinato dall'articolo 42;
- c) il nucleo di controllo previsto dall'articolo 44;
- d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali:
- e) i nuclei interni di valutazione previsti dall'articolo 27, comma 2, dove costituiti;
- f) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative nella posizione funzionale prevista dall'articolo 102, comma 1, lettera c)."

#### Art. 21

#### Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "L'IPRASE può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative paritarie, con oneri a carico di queste ultime, per la formazione e l'aggiornamento del loro personale."

#### Art. 22

#### Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente: "Art 43 bis

Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative

- 1. Ai fini dell'articolo 41 bis, comma 2, lettera c), il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si realizza in modo da valorizzare l'autonomia scolastica, mediante:
- a) l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, predispone un documento di autovalutazione dell'istituzione scolastica denominato rapporto di autovalutazione, secondo un quadro di riferimento e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo; il rapporto di autovalutazione ha cadenza triennale ed è aggiornato annualmente;

- b) la valutazione esterna: il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo stabilisce annualmente il piano di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, indicando anche il numero delle scuole da sottoporre a valutazione;
- c) le azioni di miglioramento: il dirigente dell'istituzione elabora il piano di miglioramento per il raggiungimento dei risultati in modo coerente con il rapporto di autovalutazione e con il progetto d'istituto;
- d) la rendicontazione sociale: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, pubblica e diffonde i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei dati."

### Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Nel comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "in non meno di cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque giorni".
- 2. Nel comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Tra le esigenze delle famiglie di cui tenere conto nell'individuazione dell'orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata in particolare la richiesta di una frequenza scolastica solo su cinque giorni settimanali oltre alla richiesta di una frequenza solo antimeridiana." sono soppresse.
- 3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative possono prevedere il potenziamento del tempo scolastico anche oltre l'orario complessivo previsto dai piani di studio provinciali, nel rispetto della dotazione organica dell'istituzione."

# Art. 24 Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali. Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale."
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. L'alternanza scuola - lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola - lavoro si può realizzare anche all'estero. E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 ter. Il dirigente dell'istituzione individua all'interno del registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, e stipula apposite convenzioni

finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tal fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'articolo 19.

1 quater. Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università.

1 quinquies. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola - lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."

- 3. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "2. L'attività in alternanza scuola lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio."

# Art. 25 Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "2. La Giunta provinciale definisce gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato. I processi formativi sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative o nell'ambito dell'impresa, nel rispetto degli standard formativi dell'apprendistato stabiliti a livello statale. La Giunta provinciale fissa un monte ore massimo da destinare alla formazione esterna all'azienda impartita dall'istituzione formativa. In ogni caso il percorso formativo esterno e interno deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, stabiliti dall'ordinamento in esito all'analogo percorso di studio."

# Art. 26 Modificazione dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Il comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:
- "3. Possono accedere all'alta formazione professionale gli studenti che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo o che sono in possesso di un diploma professionale di durata quadriennale, integrato da un percorso di formazione al termine del quale è accertato il possesso delle competenze comuni e tecnico-professionali potenziate corrispondenti a quelle previste dalla disciplina statale in materia. La Giunta provinciale determina le modalità attuative di questo comma."

#### Inserimento dell'articolo 84 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente: "Art. 84 bis

Assegnazione del personale docente all'ambito territoriale

- 1. I docenti assunti a tempo indeterminato sono assegnati agli ambiti territoriali definiti ai sensi del comma 2.
- 2. La Giunta provinciale definisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'ampiezza degli ambiti territoriali, anche distinti per cicli o gradi d'istruzione, considerando:
- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche provinciali;
- c) le caratteristiche orografiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree montane e di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
- 3. Per i percorsi di istruzione e formazione professionale l'ambito territoriale coincide con quello provinciale.
- 4. Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e assegnato in via definitiva a un'istituzione scolastica e formativa entro l'anno scolastico 2016-2017 conserva la titolarità della cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione."

#### Art. 28

#### Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "assegnato alle istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle istituzioni".

#### Art. 29

#### Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. La rubrica dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Assegnazione del personale agli ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative provinciali".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "dei docenti e" sono soppresse.
- 3. Nel comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "formative provinciali" sono inserite le seguenti: ", nonché all'assegnazione, ai sensi dell'articolo 84 bis, dei docenti agli ambiti territoriali".
- 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:
- "2 bis. Nel procedimento per determinare gli organici dei docenti la Giunta provinciale, relativamente all'insegnamento della religione cattolica e alle eventuali classi di concorso individuate dalla Giunta provinciale, tiene conto anche dei posti interi derivanti dalla somma di frazioni orarie afferenti a due istituzioni scolastiche e formative collocate nel medesimo ambito territoriale."

### Art. 30 Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. In via sperimentale, nella prospettiva dello sviluppo professionale, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, individua modelli di valutazione dell'attività del personale docente, da attivare su base volontaria, che tengano conto del processo di crescita professionale, compresa quella relativa allo svolgimento dell'attività di tutoraggio, dei crediti formativi acquisiti, dell'autovalutazione del docente e dell'apprezzamento dell'operato da parte degli studenti. Nella definizione dei modelli di valutazione sono considerati anche gli esiti della valutazione realizzata ai sensi dell'articolo 87 bis."

# Art. 31 Inserimento dell'articolo 87 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente: "Art. 87 bis

Valorizzazione del merito del personale docente

- 1. Per promuovere la valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Le risorse del fondo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
- 2. Per i fini del comma 1 si effettua una valutazione dell'attività del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali diversa da quelle previste dall'articolo 87, che avviene sulla base dei seguenti criteri:
- a) la qualità dell'insegnamento, anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;
- b) il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, nonché nella formazione continua del personale;
- c) le attività di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.
- 3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo elabora linee-guida per l'applicazione dei criteri previsti dal comma 2 e per il monitoraggio delle modalità di distribuzione delle risorse tra il personale docente. Il comitato può integrare le linee-guida prevedendo che la valutazione avvenga anche sulla base dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti, ove sia definita una specifica metodologia a livello nazionale.
- 4. Il dirigente dell'istituzione, in applicazione dei criteri previsti dal comma 2, assegna annualmente al personale docente, sulla base di motivata valutazione, una quota delle risorse attribuite all'istituzione ai sensi del comma 1. Il dirigente trasmette al consiglio dell'istituzione una relazione sulla definitiva ripartizione delle risorse.
- 5. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del dirigente dell'istituzione con i criteri stabiliti ai sensi del comma 2. La relazione del consiglio dell'istituzione è strumentale al monitoraggio previsto dal comma 3 e, a tal fine, è trasmessa al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo."

### Modificazione dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Il comma 3 bis dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

#### Art. 33

#### Modificazioni dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "I concorsi pubblici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Le procedure di svolgimento dei concorsi pubblici previsti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), sono disciplinate secondo le modalità stabilite da questa legge e dal bando di concorso".
- 2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "le graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento;".
- 3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:
- "a bis) le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui sono approvate e perdono efficacia alla scadenza del triennio;
- a ter) i concorsi previsti dalla lettera a) sono indetti anche per i posti di sostegno; a tal fine i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo a una distinta graduatoria di merito, formulata per ciascun grado di istruzione;"
- 4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:
- "b) ai concorsi sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno, anche del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;".
- 5. Nella lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera" sono sostituite dalle seguenti: "questa lettera si applica".
- 6. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:
- "2 ter. La Provincia può aderire alle procedure concorsuali indette dal ministero competente e costituisce, in tal caso, ambito territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con il competente ministero, la Provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure, i relativi fabbisogni e può prevedere programmi d'esame specifici con riferimento al sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto del comma 2 bis."

#### Sostituzione dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006

1. L'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente: "Art. 92 ter

Disposizioni transitorie per l'assegnazione di una sede di titolarità ai docenti assunti negli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis

- 1. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione provvisoria su sede scolastica, partecipano alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 per l'anno scolastico 2017-2018, ai fini dell'assegnazione di una sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata.
- 2. I docenti assunti dalla Provincia con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2016-2017 ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, sono assegnati provvisoriamente a un'istituzione scolastica per il solo anno 2016-2017 e partecipano per l'anno scolastico 2017-2018 alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis."

#### Art. 35

### Integrazione dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale per percorsi didattici particolari, anche svolti con modalità di compresenza, in ragione delle peculiari esigenze didattiche dei medesimi".

#### Art. 36

Inserimento dell'articolo 93 ter nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 93 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

### "Art. 93 ter

Elenchi aggiuntivi per specifiche metodologie didattiche

- 1. Per assicurare la presenza di docenti per insegnamenti che richiedono particolari metodologie didattiche, anche se avviati in forma sperimentale, la Provincia istituisce appositi elenchi per l'assunzione a tempo determinato. Negli elenchi sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti in possesso dei titoli specifici richiesti dalle metodologie didattiche.
- 2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo e di utilizzo degli elenchi.
- 3. Agli specifici posti d'insegnamento previsti dal comma 1 è possibile accedere anche mediante mobilità, secondo quanto stabilito dalla pertinente contrattazione collettiva."

#### Art. 37

### Integrazione dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006

sono inserite le parole: "A partire dall'anno scolastico 2017-2018 le operazioni di mobilità del personale docente avvengono fra ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 84 bis."

# Art. 38 Integrazione dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso."

#### Art. 39

### Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono sostituiti dal seguente: "A tal fine si applica l'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997, prescindendo dall'avviso ivi previsto."

#### Art. 40

#### Integrazioni dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", oppure alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale".
- 2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "attività ispettive," sono inserite le seguenti: "comprese quelle previste dalla legislazione statale in materia di periodo di formazione e prova del personale docente.".

#### Art. 41

#### Sostituzione dell'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente: "Art. 103

Valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

- 1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative alla programmazione provinciale in materia scolastica e al progetto d'istituto, secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e in base ai criteri indicati dal comma 6, la Provincia si avvale del comitato di valutazione del sistema educativo provinciale.
- 2. Ai fini del comma l la Provincia integra il comitato con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative.
- 3. La valutazione dei dirigenti è effettuata ogni tre anni, anche sulla base di una relazione predisposta annualmente dai dirigenti, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando anche i dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione degli emolumenti accessori, sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge sul personale

della Provincia 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

- 4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è stabilita la procedura di valutazione dei dirigenti, garantendo omogeneità con la valutazione disciplinata dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997.
- 5. Sulla base del rapporto di autovalutazione previsto dall'articolo 43 bis, comma 1, lettera a), tenendo conto della programmazione provinciale in materia scolastica e del progetto d'istituto, il dirigente dell'istituzione propone gli obiettivi per il triennio successivo al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che procede alla conferma o alla modifica sentito il dirigente.
  - 6. L'attività del dirigente dell'istituzione è valutata sulla base dei seguenti criteri:
- a) direzione unitaria della scuola, competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati;
- b) raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 5;
- c) valorizzazione della professionalità del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- d) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- e) cura e sviluppo continuo della propria professionalità."

### Art. 42

### Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "fuori dell'orario del servizio scolastico" sono inserite le seguenti: "o nei periodi di sospensione dell'attività didattica".

#### Art. 43

### Inserimento dell'articolo 109 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 109, nella sezione III del capo II del titolo VI, della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

#### "Art. 109 bis

#### Piano provinciale per la scuola digitale

- 1. Per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti del sistema educativo provinciale, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei servizi di rete sociale e dei mezzi di comunicazione, e per rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il piano provinciale per la scuola digitale.
  - 2. Il piano persegue i seguenti obiettivi:
- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire l'amministrazione, la trasparenza e la condivisione di dati, la dematerializzazione degli atti, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- d) formazione dei docenti, per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

- e) formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative per l'innovazione digitale dell'amministrazione;
- f) promozione di attività formative in alternanza scuola lavoro presso enti ospitanti ad alta digitalizzazione e di percorsi formativi che incentivano l'imprenditorialità digitale."

#### Integrazione dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006

- 1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:
- "1 quater. E' istituito il portale unico dei dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Il portale:
- a) garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, l'anagrafe provinciale dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'anagrafe degli studenti, i provvedimenti d'incarico di docenza e i progetti d'istituto, compresi quelli delle scuole paritarie;
- b) pubblica anche i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico, nonché i rapporti di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- c) rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente;
- d) pubblica la normativa, gli atti e le circolari in materia di istruzione e formazione e rende accessibili i dati relativi alle singole istituzioni scolastiche formative provinciali e quelli sull'offerta formativa."

#### Art. 45

### Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016)

1. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge di stabilità provinciale 2016, dopo le parole: "personale insegnante" sono inserite le seguenti: ", e dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, relativo alla valorizzazione del merito del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali".

# Art. 46 Disposizioni transitorie

- 1. L'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 6, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.
- 2. L'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 7, si applica per il conferimento degli incarichi a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.
- 3. In sede di prima applicazione dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 8, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito alla data di entrata in vigore delle modifiche.
- 4. In prima attuazione dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 22, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative è effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018.
  - 5. L'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato

dall'articolo 23, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

- 6. Le modalità di assegnazione del personale docente all'ambito territoriale disciplinate dall'articolo 84 bis, come introdotto dall'articolo 27, e dagli articoli 85 e 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dagli articoli 28 e 29, si applicano con riferimento alle assunzioni disposte a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018; per le assunzioni disposte antecedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni disposte per l'anno scolastico 2015-2016.
- 7. L'articolo 87 bis, come introdotto dall'articolo 31, e l'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 32, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.
- 8. L'articolo 91, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 33, si applica ai concorsi indetti dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
- 9. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, come sostituito dall'articolo 41, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.
- 10. Fino all'approvazione del documento previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 12, per la programmazione della formazione professionale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 22 (Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9.

### Art. 47 Disposizioni finanziarie

- 1. Dall'applicazione degli articoli 1, 19, comma 2, e 38 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 06 (servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (spese correnti).
- 2. Dall'applicazione dell'articolo 41, comma 2 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 19, comma 3, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).
- 3. Dall'applicazione degli articoli 2, 3, 8, 15, 17 e 24 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).
- 4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23, stimata nell'importo di 400.000 euro per il 2018 e di 1.600.000 euro, a regime, dal 2019, si provvede per il 2018 con l'integrazione dello stanziamento della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti), mentre per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione. Alla copertura della spesa sull'anno 2018 si provvede mediante riduzione di pari importo degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).
- 5. Dall'applicazione dell'articolo 26 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto capitale).
- 6. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 31, stimata nell'importo annuo di 2.000.000 di euro dall'anno 2019, si provvede con gli stanziamenti che sono autorizzati con la legge di stabilità sulla missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

- 7. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo capitolo 905400 e relativi articoli previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
- 8. Dall'applicazione degli articoli 43 e 44 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). All'attuazione dei medesimi interventi sono destinate le risorse attribuite alla Provincia a valere sul programma operativo nazionale 2014-2020 per la scuola.